



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Cicognini - Rodari

Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale

Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015



ISS "CICOGNINI RODARI"-PRATO
Prot. 0009121 del 30/09/2021
01-05 (Uscita)

A tutto il personale Docente e ATA
Agli Studenti
Alla DSGA
Al RLS
Alle RSU

**Oggetto: DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI
Nomina preposti alla vigilanza. Decreto**

Nelle istituzioni scolastiche il divieto è vigente ai sensi dell'art. 1 della **Legge n. 584/1975** e del **DPCM del 14/12/1995**. Con nota prot. 151 del 27/01/2005 il MIUR ha fornito indicazioni e precisazioni in applicazione della C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito all'entrata in vigore il 14/01/2005 delle disposizioni esecutive dell'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, **che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico.**

Com'è noto con il Decreto legge N. 104/13 il divieto è stato esteso anche agli spazi esterni di pertinenza delle scuole. Si sottolinea che, a parte l'esigenza di rispetto della norma da parte di tutti, l'astensione del fumo nella scuola riveste grande importanza per la tutela della salute dei soggetti giovani e per l'acquisizione di stili di vita corretti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto della persona;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di divieto di fumare in determinati locali delle Amministrazioni Pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrative e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto;
VISTA l'art. 51 della L. n. 3/2003 - "Tutela della salute dei non fumatori";
VISTO il D.L. n. 104/2013 - "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca";
AVVALENDOSI della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, **il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.**

Per garantire il rispetto del divieto di fumo, data la consistenza della popolazione scolastica e l'estensione degli spazi aperti delle sedi, lo scrivente ha ritenuto opportuno conferire l'incarico di vigilanza a tutto il personale docente e ATA in servizio nell'istituto, con la facoltà di far rispettare le sopraccitate leggi e di sanzionare gli eventuali trasgressori con ammende da un minimo di € 27,50 fino a un massimo di € 275,00. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, il verbale di contestazione sarà trasmesso al Prefetto di Firenze

A tal uopo, il personale **Docente e ATA** hanno il compito di:

- Vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- Richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- Accertare le infrazioni e contestano immediatamente al trasgressore la violazione;

Liceo delle Scienze Umane: Segreteria Amm.va e Didatt.: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato. Tel.: 057432041; 21959 Fax.:057432042

Liceo Classico: Via Baldanzi n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574400780; 604276-Fax: 057431645

Liceo Musicale: Via Galcianese, 20 59100 Prato. Tel: 0574876273/74

C.F. 01845850971; Codice Univoco: UF0NBI

pois00100r@istruzione.it

www.cicogninirodariprato.edu.it

PEC: pois00100r@pec.istruzione.it

- Redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura;
- Notificare il verbale (tramite segreteria).

Accertata l'infrazione gli incaricati informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilano il relativo verbale richiedendo al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni.

Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

Il verbale viene quindi notificato al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

In caso di mancata notifica, gli uffici amministrativi acquisito il verbale, provvedono (ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689) a notificarlo, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi la copia del verbale per il seguito di competenza.

In caso di mancato pagamento o di notifica gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

I dipendenti della scuola (studenti compresi) che non osservino il divieto di fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti: se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento; se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Si allega verbale di contestazione che dovrà essere predisposto per gli alunni maggiorenni.

Per gli alunni minorenni il verbale dovrà essere sottoposto ai genitori. In entrambi i casi il verbale dovrà poi pervenire al Dirigente scolastico per i successivi adempimenti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Di Carlo

Liceo delle Scienze Umane: Segreteria Amm.va e Didatt.: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato. Tel.: 057432041; 21959 Fax.:057432042

Liceo Classico: Via Baldanzi n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574400780; 604276-Fax: 057431645

Liceo Musicale: Via Galcianese, 20 59100 Prato. Tel: 0574876273/74

C.F. 01845850971; Codice Univoco: UF0NBI

pois00100r@istruzione.it

www.cicogninodariprato.edu.it

PEC: pois00100r@pec.istruzione.it